



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE CONAPO

OGGETTO: Riscontro nota O.S. CONAPO del 3 dicembre 2024. Corpo nazionale dei vigili del fuoco e potenziamento del supporto psicologico.

In riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per la Salute ha fatto presente che quanto segnalato dalla stessa è stato previsto nell'ipotesi del piano di sviluppo della Direzione Centrale per la Salute, che sarà presentato in occasione dell'incontro con le OO.SS. del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data odierna alle ore 11:30, presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento, alla presenza del Capo Dipartimento, del Capo del Corpo nazionale ed Direttori Centrali.

IL CAPO UFFICIO

Castrucci



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 03 Dicembre 2024

Prot. 163/24

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia MELONI

Al Ministro dell'Interno
Prefetto Matteo PIANTEDOSI

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Prefetto Maddalena DE LUCA

Al Direttore Centrale per la Salute
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

All'Ufficio III Relazioni Sindacali
Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
Dott. David LAZZARI

Oggetto: Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e potenziamento del Supporto Psicologico.

Richiesta URGENTE di intervento nel Disegno di Legge in discussione in Parlamento
"Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Questa O.S. CONAPO, Sindacato autonomo Vigili del Fuoco, ha in più occasioni (tra le tante, ns prot. nn. [146/2021](#) e [143/2023](#)) evidenziato la carenza di un adeguato supporto psicologico all'interno del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) alla luce anche delle peculiari attività di soccorso pubblico cui sono chiamati gli uomini e le donne del Corpo stesso.

Ad oggi, purtroppo, la situazione risulta essere ancora drammatica.

La recentissima assunzione nel Corpo nazionale di soli n. 4 (quattro) psicologi è sicuramente una presenza benvenuta ma del tutto insufficiente, sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista strutturale e lo stesso disegno di legge in discussione in Parlamento, approvato in prima lettura al Senato della Repubblica (A.S. n. 1053) ed ora in discussione alla Camera dei

Deputati (A.C. n. 2139), riguardante "Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" non riserva alcuna specifica attenzione al settore psicologico dei Vigili del fuoco.

A giudizio di questa O.S. CONAPO è necessario ed improcrastinabile attenzionare ed intervenire su tre fronti specifici.

In primo luogo, il personale psicologo appartenente al C.N.VV.F. deve essere inquadrato al pari dell'omologo personale in servizio presso la Polizia di Stato vedendosi riconosciuto ciò che l' art.3 del disegno di legge di cui sopra (A.S. n. 1053 e A.C. n. 2139) relativo alle **"Attività libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi"**, sta riconoscendo ai colleghi psicologi poliziotti ----- (vedasi riquadro) -----> È lecito ritenere infatti che il tutto traggia origine dall'Ordinanza n. 24 del 1.02.2022 del **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) nella quale, l'Organo di rilievo costituzionale, nel dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del D.Lgs n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare) nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari, ha evidenziato che il quadro normativo è *"segnato dall'emergere, tra le professioni sanitarie, della professione dello psicologo, il cui esercizio, subordinato all'iscrizione in un apposito albo e allo svolgimento di uno specifico percorso formativo, è inibito anche ai laureati in medicina (ad eccezione dell'attività di psicoterapia: cfr. Consiglio di Stato sez. VI - 25 settembre 2007, n. 4940 in ordine all'impossibilità, per i professionisti medici, di esercitare la psicologia clinica, in quanto riservata agli psicologi)".*

Spiega il Consiglio di Stato che *"Con la legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) è stata introdotta la figura dello specialista psicologo che esercita, al pari del medico, un'attività professionale a legittimazione riservata e volta alla cura della salute e del benessere della persona"*.

Il massimo organo della Giustizia Amministrativa aggiunge che *"Come il medico si identifica nel professionista, iscritto ad un apposito albo, a cui l'ordinamento riserva le prestazioni medico chirurgiche [...] così lo psicologo è il professionista, del pari iscritto a un apposito albo, a cui l'ordinamento riserva le prestazioni di carattere psicologico e socio riabilitativo finalizzate alla cura della salute, con la prevenzione e l'eliminazione del disagio psichico e dei disturbi psicologici"* e che *"Si tratta di una figura professionale chiamata a dare risposta alle sempre più pressanti istanze di cura provenienti dal contesto sociale, contrassegnato dal costante e continuo incremento dei fenomeni di disagio [...] istanze che hanno contribuito a mettere in risalto una nuova dimensione del diritto alla salute, quello della salute mentale, che non può essere declinata riduttivamente nel senso della mera assenza di patologia psichiatrica, ma che impone di considerare il sostrato immateriale dell'essere umano e la sua capacità di relazionarsi con i propri simili. Si tratta di aspetti dell'individuo che, per la loro delicatezza e complessità, non possono che essere affidati alle cure di una figura professionale specializzata a cui deve essere riconosciuto un valore assiologico non inferiore a quello del medico"*.

Questa O.S. CONAPO, nell'aprile del 2022 (ns prot. n. 74/2022), informava tempestivamente il Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile di detto importante orientamento giurisprudenziale chiedendo l'adeguamento della normativa di legge.

Purtroppo però, ad oggi, ogni richiesta è rimasta inascoltata.

Sull'argomento è poi intervenuta la **Corte Costituzionale**, che nella Sentenza 18 maggio 2023, n. 98, riferendosi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del decreto

Art. 3.

(Attività libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis ».

legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), promosso dal Consiglio di Stato, sezione seconda, nel procedimento vertente tra il Consiglio dell'Ordine degli psicologi del Lazio e altri e il Ministero della difesa e altri, con ordinanza del 10 febbraio 2022, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2022, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.

È particolarmente interessante la lettura del dispositivo della Suprema Corte, dalla quale si evince la sostanzialità delle ragioni alla base di questa decisione. Qui basti dire che la possibilità di svolgere attività libero professionale per gli psicologi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, così come per i medici, significa un notevole arricchimento professionale che si trasla nell'attività svolta per i Vigili del Fuoco.

Questa O.S. CONAPO chiede pertanto che venga prevista per gli psicologi del C.N.VV.F. la medesima modifica legislativa in attuazione per gli psicologi della Polizia di Stato.

In secondo luogo, provvedere la modifica ordinamentale e della Direzione Centrale per la Salute del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con almeno le tre seguenti previsioni:

- 1) inserimento del personale psicologo nei ruoli sanitari del C.N.VV.F., in raccordo con quanto previsto dalla normativa sanitaria nazionale e in ossequio dei pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale sopra riportati;
- 2) inserimento di un Ufficio per la Funzione Psicologica nel C.N.VV.F., al pari degli altri Uffici sanitari previsti e con collegamento funzionale anche con l'Ufficio di Indirizzo e Coordinamento per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, quest'ultimo in considerazione di quanto oggi gli aspetti psicologici siano considerati fondamentali in questo campo;
- 3) anticipare l'assegnazione di un Dirigente Generale proveniente dai ruoli sanitari del C.N.VV.F. a capo della Direzione Centrale medesima, in funzione dell'evidente necessità del possesso di specifiche competenze sanitarie al fine dell'esercizio di una valida azione manageriale specifica.

Da ultimo, occorre procedere all'assunzione di ulteriori psicologi nel Corpo nazionale, potenziando così i numeri previsti dalle dotazioni organiche dall'attuale ordinamento, in maniera tale da assicurare sia le attività centrali sia quelle periferiche, specialmente in caso di emergenza.

Si fa riserva di fornire nei dettagli le ulteriori indicazioni ordinamentali e di carriera necessarie in sede di discussione del decreto legislativo conseguente alla legge delega sul riordino delle carriere ora in fase di discussione parlamentare.

Certi di un fattivo interessamento, si ringrazia anticipatamente.

Distinti saluti.

IL SEGRETERIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco PIERGALLINI


